



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)
Via Umberto I n. 9, 24058 – Tel. 0363/ 93130 Fax 0363/ 938674
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it –
info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167 – c.f. 83000890166 codice fattura elettronica UFCF38

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 25/09/2025

OGGETTO: MODIFICHE ALL'ASSETTO VIABILISTICO LAVORI EDILI (REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMNETO SULLA RETE IDRICA) IN VIA BERLINGUER SNC A FARA OLIVANA CON SOLA (BG) DALLE ORE 07:30 DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2025 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.

IL SINDACO

VISTA la richiesta di cui al prot. n. 4391 del 24.09.2025 avente per oggetto richiesta di ordinanza viabilistica per lavori da eseguirsi ad opera dell'impresa FINETTI S S.r.l. P.I./C.F. 01458500194 con sede in SONCINO (CR) Via Regina della Scala, 119 nella via BERLINGUER SNC per conto Uniacque SPA, con la quale si richiede la chiusura parziale della carreggiata nella via indicata al fine di eseguire manomissione del suolo pubblico per nuova realizzazione e chiusura di allacci alla rete idrica;

VISTA l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale per opere civili, scavi ed occupazione del suolo pubblico iene disciplinata la parte viabilistica dell'evento emessa in favore dell'impresa UNIACQUE S.P.A. appaltante i lavori da eseguirsi ad opera dell'impresa FINETTI S.R.L. in subappalto;

CONSIDERATO che le caratteristiche stradali nonché le modalità di intervento previsto non consentono l'esecuzione della tipologia di intervento suddetto mantenendo l'ordinaria circolazione e ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della strada ed alla sicurezza degli utenti;

VISTI gli artt. 7, 14 e 21 del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, gli artt. 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 che disciplinano il segnalamento e la circolazione in prossimità dei cantieri di lavoro anche di carattere temporaneo e ss.mm;

VISTO il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTO il D.M. 5-11-2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;

VISTO la Legge n. 241/1990;

VISTI gli art.107 c. 5 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

IN VIA BERLINGUER SNC dalle ore 07:30 del giorno 30 settembre 2025 e comunque fino a fine intervento:

- **L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA** regolato da movieri nell'ambito dell'esecuzione delle opere;
- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA nell'area interessata dai lavori edili.**

Si specifica che i divieti sopra imposti cesseranno di avere efficacia una volta ripristinate le normali condizioni di viabilità e secondo le disposizioni impartite, in caso di cessazione delle operazioni d'intervento per cause diverse, la ditta Finetti srl dovrà ripristinare l'area di cantiere e la normale circolazione stradale ponendo in atto anche tutte le misure di sicurezza previste.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà:

- predisporre idonea segnaletica stradale per ogni senso di marcia, conforme alle indicazioni e prescrizioni contenute nel Codice della Strada, Regolamento di esecuzione, nel D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- adottare ogni precauzione per le necessarie operazioni tecniche di intervento avendo cura di garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e la salvaguardia dell’utenza stradale ponendo in atto anche tutte le misure di sicurezza previste per le ore notturne illuminando adeguatamente il cantiere e/o le insidie create dallo stesso nonché la relativa segnaletica;
- tenere in perfetta efficienza e visibilità per tutta la durata dei lavori la segnaletica utilizzata per l’indicazione delle temporanee modifiche e dovrà essere dato avviso a cura della ditta richiedente della chiusura almeno 48 ore prima dell’intervento;
- far regolare da movieri l’eventuale senso unico alternato al fine di adottare le opportune segnalazioni al traffico durante tali operazioni i quali dovranno indossare le uniformi e svolgere le mansioni secondo quanto stabilito dalla legge;

Il Responsabile dell’Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.

L’Amministrazione competente: Comune di Fara Olivana con Sola (Bg) – Servizio di Polizia Locale; Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è il Sindaco pro tempore Dott. Arch. Matteo Seghezzi. L’Ufficio cui prendere visione degli atti è: Servizio di Polizia Locale;

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 e 14 Reg. UE 2016/ 679 – RGPD, si informa che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente Locale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa. Difatti, ai sensi del Reg. UE 2016/ 679, i dati personali saranno utilizzati e trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all’attività dell’Ente Locale. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 11, 12, 15 e ss del Reg. UE 2016/ 679 – RGPD scrivendo alla e-mail prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it o alla pec info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it. Il Responsabile della protezione dei dati (ovvero Data Protection Officer -D.P.O.) del Comune di Fara Olivana con Sola designato dal Sindaco ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il Dott. Luigi Mangili. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Fara Olivana con Sola per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al numero: 331 4306559 o mediante e-mail: dpo-faraolivanaconsola@cloudassistance.it.

Gli operatori di polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di verificare sull’osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Nuovo Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.L. vo 30 aprile 1992 n. 285 e dell’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione nuovo codice della strada) è ammesso ricorso entro 60 giorni, secondo le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Fara Olivana con Sola (Bg), lì 25.09.2025.

IL SINDACO
Arch. Matteo Seghezzi